COMUNE DI ACI CASTELLO

AREA 1° GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE DEL PERSONALE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

Approvato con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 13/08/2020

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore.

2. Il sistema di progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale corrispondente ad inquadramento giuridico in categoria superiore, in cui mutano le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni.

3. Il personale destinatario del presente regolamento è esclusivamente il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, destinatario dei C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità.

4. La Giunta Comunale individua, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, i posti che devono essere coperti mediante procedure selettive interne.

Art. 2 - Forme di selezione

1. Il percorso selettivo può essere articolato secondo le seguenti prove:

   a) prova teorica e/o teorico-pratica e/o abilità tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione;

   b) colloquio inerente ai profili pratici ed applicativi dell'attività da assolversi;

2. La procedura selettiva potrà prevedere anche lo svolgimento di un'unica prova fra quelle previste al comma 1 del presente articolo.

3. Le forme di selezione per ogni singola procedura selettiva vengono definite dal bando secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

Art. 3 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la Categoria B1

1. Per la progressione verticale verso la categoria B1 si prevede, in ragione del contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili

alla categoria stessa, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo. Costituisce requisito necessario alla partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di attività lavorativa nella categoria "A", anche a tempo determinato.

2. Il percorso selettivo consisterà in una prova pratica tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale caratterizzante la particolare posizione nonché in un colloquio sugli aspetti teorici dell'attività lavorativa afferente al profilo professionale ed alla categoria di destinazione.

3. Il titolo di studio per l'accesso alla selezione è quello previsto dal Regolamento dei concorsi per l'accesso dall'esterno.

Art. 4 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la Categoria B3

1. Per la progressione verticale verso la categoria B3 (profili con specifica specializzazione) si prevede, in ragione del contenuto di professionalità e della tipologia operativa che caratterizza i profili riferibili alla categoria stessa, una selezione in grado di evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. Costituisce requisito necessario alla partecipazione alla selezione l'aver prestato almeno tre anni di attività lavorativa nella categoria "A" o "B1-B2", anche a tempo determinato.

2. Il percorso selettivo consisterà in una prova pratica tesa ad individuare la capacità di assolvimento funzionale di tipo specialistico caratterizzante la particolare posizione nonché in un colloquio sugli aspetti teorici dell'attività lavorativa afferente al profilo professionale ed alla categoria di destinazione.

3. Il titolo di studio per l'accesso alla selezione è quello previsto dal Regolamento dei concorsi per l'accesso dall'esterno.

Art. 5 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la Categoria C1

1. La progressione verticale verso la categoria C1 è riservata a coloro che risultano collocati nella categoria B e sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. L'accertamento della professionalità è strutturato in ragione del contenuto professionale e dei profili oggetto di selezione. Il processo selettivo sarà volto ad evidenziare le conoscenze acquisite e la loro empirica applicazione nel contesto dell'assolvimento attributivo di competenza. E' requisito necessario per la

partecipazione alla selezione l'essere inquadrati da almeno tre anni in profili professionali appartenenti alla categoria B, anche a tempo determinato.

3. Il percorso selettivo consisterà in una prova scritta ed un colloquio sugli aspetti teorici dell'attività lavorativa afferenti al profilo professionale di destinazione. Per particolari profili professionali può essere prevista anche una prova pratico – operativa ed attitudinale.

Art. 6 - Progressione verticale nel sistema di classificazione verso la categoria D1

1. Per la progressione verticale verso la categoria D1 di coloro che risultano collocati nell'ambito della categoria C ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, l'accertamento della professionalità prevederà, in ragione dell'elevato contenuto di conoscenza plurispecialistica e della tipologia tecnica, gestionale e direttiva che caratterizzano il profilo riferibile alla categoria stessa di destinazione, un procedimento selettivo in grado di evidenziare le elevate cognizioni specialistiche di ampio spettro acquisite, nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo di assolvimento funzionale. Costituiscono requisiti necessari per la partecipazione alla selezione l'avere prestato almeno tre anni di lavoro in categoria C, anche a tempo determinato, ed il possesso del titolo di studio richiesto.

2. Il percorso selettivo mirerà ad evidenziare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento dell'insieme di funzioni pluri-specialistiche afferenti al ruolo assegnato. Esso consisterà in una prova scritta, una seconda prova scritta di carattere teorico-pratico ed un colloquio sia vertente sui profili pratici e applicativi dell'attività lavorativa da assolversi sia di tipo attitudinale.

Art. 7 - Avviso di selezione

1. La selezione è indetta con determina del Responsabile dell'Area 1°, dopo l'approvazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale.

2. Nell'Avviso dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

– il posto da ricoprire ed i requisiti che i concorrenti devono possedere;

– il contenuto ed il termine per la presentazione della domanda;

– le prove previste nella selezione;

– le materie su cui verteranno le prove;

– le modalità di formulazione della graduatoria di merito.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione per lo svolgimento della selezione, nominata con provvedimento sindacale, è composta:

- per i passaggi alla categoria apicale (Cat. D) dal Segretario Generale, che la presiede, e da altri due Responsabili di Area dipendenti dell'Ente, appartenenti alla categoria D,

- per le progressioni sino alla categoria C, dal Responsabile dell'Area 1° e due Responsabili di Area dipendenti dell'Ente, appartenenti alla categoria D.

2. Nella composizione della Commissione è assicurato che almeno uno dei tre componenti appartenga all'altro genere.

3. Un dipendente dell'Ente, almeno di categoria C, svolge le funzioni di segretario della Commissione, che è nominata da Presidente della Commissione

Art. 9 - Valutazione delle prove

1. Per ciascuna prova del percorso selettivo la Commissione di concorso attribuirà il seguente punteggio:

a) per ogni prova scritta (teorica, teorico/pratica) - punteggio massimo 30

b) per ogni prova pratica e/o di abilità - punteggio massimo 30

b) prova orale - punteggio massimo 30

2. Le prove si considerano superate con un punteggio minimo di 21/30.

Art. 10 - Valutazione della performance individuale ed altri titoli di merito

1. La valutazione della performance individuale nel triennio precedente all'anno di indizione della selezione (avendo a riferimento la somma dei punteggi dei tre anni) concorre alla determinazione del punteggio di merito, con l'attribuzione di massimo 10 punti, secondo il seguente sistema:

10 punti al candidato/i con il punteggio di performance maggiore

7 punti al candidato/i con il punteggio di performance immediatamente inferiore

5 punti al candidato/i con il punteggio di performance immediatamente inferiore

3 punti al candidato/i con il punteggio di performance immediatamente inferiore

1 punti al candidato/i con il punteggio di performance immediatamente inferiore

0 punti al candidato/i con il punteggio di performance più basso.

2. Superamento di prove selettive precedenti per titoli ed esami (o colloquio):

punti 1 per il superamento di eventuali prove selettive precedenti effettuate da questo Ente con posizione in graduatoria dal terzo al quinto posto;

punti 3 per il superamento di eventuali prove selettive precedenti effettuate da questo Ente con posizione in graduatoria pari al secondo posto;

punti 5 per il superamento di eventuali prove selettive precedenti effettuate da questo Ente con posizione in graduatoria pari al primo posto.

3. Il superamento di prove selettive interne per soli titoli non attribuisce alcun punteggio.

Art. 11 - Valutazione dei titoli di servizio e di studio

1. TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo 30 punti). Sono valutabili i soli titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 (i titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di servizio eccedenti quello minimo richiesto per l'ammissione alla selezione) e danno titolo a punti 0,50 per ogni anno di servizio. Il servizio prestato presso questo Ente è valutato punti 1 per ogni anno di servizio. L'eventuale servizio a tempo parziale è proporzionalmente parametrato al tempo pieno.

2. TITOLI DI STUDIO. Sono valutabili i seguenti titoli con i seguenti punteggi:

- **per posti di categoria "D1":**

punti 3 per voto di laurea fino a 100,

punti 5 per voto di laurea da 101 a 105,

punti 7 per voto di laurea da 106 a 110,

punti 8 per voto di laurea 110/110 con lode;

- **per posti di categoria "B3" e "C1":**

punti 3 per voto di diploma fino a 79 (vecchio diploma fino a 47 su 60),

punti 5 per voto di diploma da 80 a 89 (vecchio diploma 48-53 su 60),

punti 7 per voto di diploma da 90 a 99 (vecchio diploma 54-59 su 60),

punti 8 per voto di diploma 100/100 (vecchio diploma 60 su 60);

- **per posti di categoria "B1":**

punti 3 per diploma di scuola m.i. con votazione sufficiente (da 6/10) ,

punti 5 per diploma di scuola m.i. con votazione buono (7/10);

punti 7 per diploma di scuola m.i. con votazione distinto (8/10);

punti 8 per diploma di scuola m.i. con votazione ottimo (9-10/10).

Art. 12 - Graduatoria di merito e sua validità

1. La Commissione esaminatrice formula una graduatoria per l'attribuzione del posto oggetto della selezione, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio conseguito nelle prove, conseguito da ciascun candidato, dal punteggio attribuito in ragione dei titoli di merito di cui all'art. 10 del presente regolamento e della valutazione dei titoli di servizio e di studio (art. 11).

2. La graduatoria è approvata definitivamente con determina del Dirigente del Settore Personale ed è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. La graduatoria ha efficacia limitata per i soli posti oggetto della procedura.

Art. 13 - Interpretazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento costituiscono norme di indirizzo, la cui precettività è assegnata dagli specifici bandi di concorso, che costituiscono lex specialis. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla norme del Regolamento concorsuale dell'Ente.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. Dal momento di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, ovvero dalla esecutività della delibera, sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le norme stesse.